

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 82/AV4 DEL 13/02/2015

Oggetto: Risoluzione rapporto di lavoro Dr. S.P. – Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di prendere atto della istanza degli aventi causa C.L e S.M. quali coniuge e figlio del defunto Dr. P.S. ,formalizzata a mezzo del Procuratore Avv. M. M., con nota prot.41918 del 15/12/2014 e della documentazione prodotta a corredo della stessa;
2. Di liquidare, nelle modalità indicate nella richiesta di cui al punto 1), l'indennità sostitutiva di preavviso, per la quale la determina di risoluzione del rapporto di lavoro n. 434/AV4 del 06/08/2014, rinviava all'adozione di un successivo atto, stante la mancata individuazione degli aventi diritto,
3. Di corrispondere agli aventi diritto, secondo il prospetto di calcolo disponibile agli atti del Servizio UOC Gestione Risorse Umane, ai sensi dell'art. 2122 1° comma c.c. e degli artt. 34 co.1 d) e commi 1 lett. a) e b), e 8 e 9 dell'art 39 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 5/12/1996, l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 12 mensilità per l'importo lordo di € 99.790,08, soggetto alle ritenute di legge;

4. Di dare atto, inoltre, che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli elementi identificativi del Dipendente sono indicati nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
5. Di registrare la relativa spesa nella contabilità generale esercizio 2014 nei conti n. 0512010102, 0512010202, 0512010302;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 1 pagina di allegato cartaceo che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento:

- Art. 34 e 39 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 05/12/1996 parte normativa quadriennio 94-97;
- artt. 2118 co. 3° e 2122 co.1° codice civile.
- L 241/1990 e s.m.i.
- D.P.R. n. 445/2000
- D.lgs 165/01

Giurisprudenza di riferimento:

Corte Cost. sentt. n.n.: 8 del 1972, 471 del 1989, 319 del 1991, 106 del 1996, 243 del 1997 e 458 del 2005;

Cass. Civ sez. Lav. n. 3515 del 28 maggio 1981, *Cass. n. 3764 del 19 giugno 1982*, Cass. N. 1560/1974.

La determina n. 434/AV4 del 06/08/2014, nel risolvere il rapporto di lavoro del dipendente Dr. S.P. con decorrenza 17/06/14 in mancanza dei soggetti designati per legge ex art. 2122 1° comma del Codice Civile, quali il coniuge, i figli del defunto o i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, se a carico del lavoratore, rinviava la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ad un successivo atto, nelle more dell'individuazione degli stessi o dell'individuazione di quelli di cui al terzo comma del medesimo articolo e cioè degli eredi legittimi o testamentari.

In data 5 agosto 2014, la sig.ra B. L., in qualità di chiamata all'eredità, in base a testamento pubblicato e registrato a Bari Rep. N. 136348/46281, chiede, in atti Prot. 20838 del 18/08/2014, che tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro del De Cuius vengano appostati a suo favore.

Posto che in base all'art. 39 comma 8 del CCNL 5 Dicembre 1996 : *" In caso di decesso del dirigente, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c....."* e che in base al primo comma del richiamato art. 2122 c.c. *"In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado"* e che ai sensi del successivo terzo comma del medesimo articolo solo: *" In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima."*

Preso altresì atto che, in base alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del gennaio 1972 confermata in successive pronunce, da ultimo *Corte Cost. n. 458 del 2005*, il lavoratore subordinato, **in mancanza delle persone indicate nel primo comma**, può anche disporre per testamento, si è ritenuta corretta la considerazione dell'indennità sostitutiva del preavviso quale somma attribuibile *iure proprio* e non *iure successionis*, considerando la stessa legittimamente dovuta al coniuge e al figlio, fermo restando che per gli altri crediti derivanti dal rapporto di lavoro e trasmissibili per via ereditaria, occorre attendere copia della denuncia di successione e relativa accettazione dell'eredità

Dall'attività istruttoria espletata attraverso le verifiche e la richiesta di documentazione nei confronti dei Comuni di Fermo e Torre Pellice (TO), dei Servizi Demografici di Roma Capitale e della Cancelleria Civile del Tribunale di Fermo si è preso atto che il Dr. S.P. e la sig.ra C.L. avevano contratto matrimonio il 1 ottobre 1994 nel Comune di Torre Pellice (TO) secondo il rito Evangelico Valdese trascritto negli atti di Stato Civile, che con sentenza del Tribunale di Fermo n. 61 del 18/12/2002 è stata pronunciata sentenza giudiziale fra i coniugi senza addebito a carico degli stessi, che in data 01/11/1995 è nato il figlio S.M. ad oggi maggiorenne.

Conseguentemente, l'Amministrazione invitava mediante Racc.te Prot 20063 e 20064 del 05/08/2014 rispettivamente il coniuge C.L. e il figlio S.M. a prendere contatti con gli Uffici del Servizio UOC Gestione Risorse Umane.

In data 23 settembre 2014 i Sigg.ri C.L. e S.M. in qualità rispettivamente di coniuge e figlio, entrambi percettori, in base alla sentenza di separazione, di un assegno di mantenimento a carico del De Cuius si sono presentati presso gli Uffici dell'UOC Gestione Risorse Umane per compilare la modulistica predisposta ex artt. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 "dichiarazione degli aventi causa ai fini del conseguimento dell'indennità sostitutiva del preavviso".

Considerato che in data 23 settembre 2014 anche detti istanti hanno richiesto la liquidazione di tutti gli emolumenti e i crediti spettanti al De Cuius Dr. S.P. in forza dell'intercorso rapporto lavorativo, l'UOC Gestione Risorse Umane rispondeva ad entrambe le parti in causa con raccomandata Prot. 32517 del 24/10/2014 indirizzata alla sig.ra B.L. in qualità di chiamata all'eredità in base a Testamento Olografo e con Raccomandata Prot. 32548 del 24/10/2014 indirizzata all'Avv. M. M. Legale dei Sigg.ri C.L. e S.M. rispettivamente coniuge e figlio del De Cuius.

Nelle soprarichiamate raccomandate, l'Amministrazione, alla richiesta generica di liquidazione di tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro effettuata dagli istanti, replicava l'esistenza di due categorie di crediti di diversa natura : quella cioè riguardante le somme spettante agli eredi "*iure proprio*" e quella

spettante agli eredi “ *iure successionis*”, ricollocando nella prima categoria, come da normativa suffragata dalla Dottrina (Brama , Accettazione di eredità con beneficio d’inventario, pag. 103, Pera, Compendio di diritto del lavoro, pag. 247 e ss.e Giurisprudenza (Cass.civ. sez. lav. n. 3515 del 28 maggio 1981, Cass.n. 3764 del 19 giugno 1982, Cass. N. 1560/1974), le somme spettante agli Eredi a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di trattamento di fine rapporto (Indennità Premio Servizio), trattandosi di Istituti trovanti il loro presupposto nella morte del De Cuius e, quindi, non esistenti in capo ad esso al momento del decesso ed in quanto tali non ricadenti nell’asse successorio.

Per contro, si specificava che, nella seconda categoria di somme spettante agli eredi “*iure successionis*” , dovevano trovare corretta collocazione gli altri emolumenti trovanti titolo nel rapporto di lavoro e cioè l’ultimo stipendio, le ferie non godute, le competenze accessorie maturate e non ancora liquidate etc..

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle argomentazioni di ordine giuridico sopra esposte e condivise l’UOC Gestione Risorse Umane comunicava alla Sig.ra B.L., ai sensi dell’art. 10 bis L 241/1990, con Raccomandata Prot. 32517 del 24/10/2014 l’orientamento ostativo all’accoglimento della istanza del 5 agosto 2014, dando il termine di giorni 10 per proporre motivate osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Decorso il termine di cui sopra senza il ricevimento di alcuna osservazione da parte dell’interessata, l’iter istruttorio si protraeva nella attesa della comunicazione delle coordinate bancarie da parte degli aventi diritto alla liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso e delle integrazioni richieste relativamente alle dichiarazioni rese dagli stessi in data 25/09/2014, comunicazioni e dichiarazioni pervenute con Racc.ta del 01/12/2014 anticipata via e mail con nota Prot.41918 del 15/12/2014.

Nelle more dell’attesa di cui sopra è pervenuta la nota Prot. 40838 del 09/12/2014 con la quale la chiamata all’eredità Sig.ra B.L. a mezzo del proprio Legale, chiedeva di “..... *sospendere la liquidazione dei crediti vantati dal de cuiusin attesa di chiarire gli aspetti legati alla successione riguardante il Dr. P.S., essendo, altresì, in corso la redazione dell’inventario dei beni appartenenti al de cuius.*”.

A tal proposito, si osserva che l’indennità sostitutiva del preavviso, essendo assegnata *ex lege* ai superstiti non appartiene all’asse ereditario e la corresponsione della stessa agli aventi causa prescinde dalle operazioni inventariali della massa ereditaria e da qualsiasi aspetto successorio, finanche dall’accettazione dell’eredità da parte degli stessi.

Né osta alla corresponsione di quota parte dell’indennità sostitutiva del preavviso al coniuge superstite il fatto che lo stesso sia legalmente separato poiché al medesimo non è stata addebitata la separazione, né risulta rilevante la circostanza che in un matrimonio celebrato con rito valdese

trascritto negli atti del codice civile sia stata pronunciata una sentenza di annullamento da parte della Sacra Rota, tra l'altro non deliberata e, quindi, irrilevante nell'Ordinamento giuridico italiano.

Tanto premesso e ritenuto si propone al Direttore UOC Gestione Risorse Umane l'adozione della seguente determina:

1. Di prendere atto della istanza degli aventi causa C.L e S.M. quali coniuge e figlio del defunto Dr. P.S. ,formalizzata a mezzo del Procuratore Avv. M. M., con nota prot.41918 del 15/12/2014 e della documentazione prodotta a corredo della stessa;
2. Di liquidare, nelle modalità indicate nella richiesta di cui al punto 1), l'indennità sostitutiva di preavviso, per la quale la determina di risoluzione del rapporto di lavoro n. 434/AV4 del 06/08/2014, rinviava all'adozione di un successivo atto, stante la mancata individuazione degli aventi diritto,
3. Di corrispondere agli aventi diritto, secondo il prospetto di calcolo disponibile agli atti del Servizio UOC Gestione Risorse Umane, ai sensi dell'art. 2122 1° comma c.c. e degli artt. 34 co.1 d) e commi 1 lett. a) e b), e 8 e 9 dell'art. 39 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 5/12/1996, l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 12 mensilità per l'importo lordo di € 99.790,08, soggetto alle ritenute di legge;
4. Di dare atto, inoltre, che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy, gli elementi identificativi del Dipendente sono indicati nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
5. Di registrare la relativa spesa nella contabilità generale esercizio 2014 nei conti n. 0512010102, 0512010202, 0512010302;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Michele Gagliani

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Oriana Andrenacci

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto rientra nella disponibilità economica del budget 2014 provvisoriamente assegnato.

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

il Responsabile f.f. Controllo di Gestione

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

n. 1 allegato cartaceo